Assicurazione dei Fabbricati in leasing

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni

Convenzione Leasing Immobiliare
BPCE EQUIPMENT FINANCE ITALIA SPA

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una soluzione che ti permette di proteggere il fabbricato, su cui hai stipulato un leasing, da: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici e altri eventi accidentali. Inoltre, prevede il risarcimento per danni a cose, lesioni personali o morte, causati involontariamente a terzi, in conseguenza di fatto accidentale imputabile alla società di leasing nella sua qualità di proprietario del fabbricato.
L'assicurazione è stipulata da BPCE Equipment Finance Italia SpA in forma collettiva e l'adesione da parte degli utilizzatori dei fabbricati concessi in locazione finanziaria è facoltativa.

Che cosa è assicurato?

✓ Sezione Danni ai fabbricati: danni materiali e diretti ai fabbricati presi in locazione provocati da incendio o da altre cause.

✓ Sezione I bis Assicurazione Danni agli impianti fotovoltaici installati sul fabbricato: danni materiali e diretti da incendio o da altre cause all' impianto fotovoltaico installato sul fabbricato oggetto di leasing e che rientri esso stesso nel contratto di leasing provocati.

Che cosa non è assicurato?

Sezione Danni ai fabbricati:

- ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- ✗ verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o da altro evento risarcibile;
- ✗ causati da dolo dell'Assicurato;
- ✗ causati da eruzioni vulcaniche o mareggiate.

Sezione I bis Assicurazione Danni agli impianti fotovoltaici installati sul fabbricato:

- ✗ derivanti da difetti dell'impianto noti al Contraente e/o Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- ✗ indiretti;
- ✗ da e di furto;
- ✗ da e di guasto meccanico;
- ✗ causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di fabbricati o impianto;
- ✗ di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto

✓ Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: danni cagionati a terzi in conseguenza a fatto accidentale imputabile alla società di Leasing in quanto proprietaria dei fabbricati.

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi:

- ✗ I danni di cui debba rispondere il conduttore dei fabbricati.

Esclusioni valide per entrambe le sezioni:
sono sempre esclusi i danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:

- ✗ manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
- ✗ indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati;
- ✗ utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- ✗ uso di indirizzi Internet, Intranet, siti web o simili mezzi;
- ✗ qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti web o simili mezzi;
- ✗ trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari;
- ✗ virus da computers, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili);
- ✗ violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
- ✗ violazione del D.Lgs 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

Sono, inoltre, sempre esclusi:

- ✗ i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, nonché i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione. Nonostante quanto sopra riportato, la presente polizza indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi ai beni assicurati, anche se verificatisi in contemporaneità, connessione e/o concomitanza con un'epidemia o pandemia.
- ✗ i danni direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una guerra o di una guerra informatica. Per guerra informatica si intende l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, negare, degradare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro Stato.

Ci sono limiti di copertura?

! Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre, possono essere previsti franchigie e scoperti.

Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è operante qualora i fabbricati assicurati siano ubicati nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

Che obblighi ho?

Chi aderisce alla Convenzione ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. In caso di polizza a regolazione premio si devono trasmettere a Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Quando e come devo pagare?

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo oppure a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: addebito diretto su conto corrente tramite modalità S.D.D. - Mandato per addebito diretto SEPA CORE; bonifico bancario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto di leasing.
La copertura termina alla conclusione del contratto di leasing.

Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo bpce-ef@legalmail.it, alla Società di leasing.